



Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 636

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 28 marzo 2013

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DALL'11 MARZO AD OGGI

11/03/2013	Risparmio energetico: entro il 2 aprile p.v. la comunicazione per le opere effettuate in più anni (Studio Associato)	20/03/2013	Il termine di versamento della ritenuta sui compensi professionali - <i>QUESITO</i> (paolo liguori)
13/03/2012	Il trasferimento nella sede: una misura ancora in vigore - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	20/03/2013	Niente più estratti catastali da allegare alla denunce di successione (valerio salimbeni)
13/03/2013	Il trasferimento nella sede: il "balletto" delle competenze - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	21/03/2013	La certificazione energetica è obbligatoria - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
14/03/2013	Nuovo redditometro e risparmio - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	22/03/2013	I debiti fiscali del defunto - <i>QUESITO</i> (paolo liguori)
14/03/2013	Adeguamento Istat per febbraio 2013 (Studio Associato)	22/03/2013	Interessi di mora sulle cartelle di pagamento: definito il nuovo tasso (roberto santori)
14/03/2013	Non pagabili in contanti neppure gli stipendi oltre i 1.000 euro - <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	25/03/2013	Il padre dona un bene al figlio che subito lo vende a un terzo: per la Cassazione c'è <i>interposizione fittizia e plusvalenza</i> tassabile realizzata dal padre (stefano lucidi)
15/03/2013	L'Amministrazione finanziaria mira sempre più alla riduzione del contenzioso (stefano lucidi)	26/03/2013	Le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra della farmacia - <i>QUESITO</i> (tullio anastasi)
18/03/2013	Il trattamento Iva della ri-vendita dell'autovettura - <i>QUESITO</i> (andrea piferi)	27/03/2013	Lo scontrino fiscale per gli apparecchi automatici a disposizione della clientela - <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
18/03/2013	Bonus riassunzioni? (giorgio bacigalupo)	28/03/2013	La decorrenza degli effetti fiscali dell'impresa familiare - <i>QUESITO</i> (franco lucidi)
19/03/2013	Consiglio o Giunta comunale? - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)		

2 - SCADENZE APRILE 2013

1 - LE SEDIVA NEWS DALL'11 MARZO AD OGGI

11/03/2013 - Risparmio energetico: entro il 2 aprile p.v. la comunicazione per le opere effettuate in più anni

Ricordiamo che, per gli interventi di riqualificazione energetica iniziati nel 2012 e terminati (o ancora in corso) nel 2013, è necessario anche nel corrente anno inviare la prevista *comunicazione* all'Agenzia delle Entrate, da inoltrare sempre in via telematica utilizzando l'apposito *software* messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (IRE2009).

Il termine di scadenza è formalmente ancora quello del 31 marzo, ma questa volta, vista la ricorrenza pasquale, diventa nel concreto il 2 aprile 2013.

La *comunicazione*, lo rammentiamo, va inoltrata soltanto nel caso in cui in un periodo di imposta siano sostenute delle spese per interventi non terminati nel periodo stesso.

Così, ad esempio, è necessario presentarla se i lavori sono iniziati nel corso del 2012 e sono terminati o termineranno nel 2013, con sostenimento delle relative spese nelle due diverse annualità.

La sua finalità è quella di permettere il monitoraggio dell'onere, a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d'imposta del 55% riconosciuta ai contribuenti a fronte delle opere finalizzate al *risparmio energetico* (fruibile soltanto fino al 30 giugno 2013, come si ricorderà).

Conseguentemente, la *comunicazione* non va presentata se i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta, ovvero se nel periodo di imposta in cui sono iniziati i lavori non sono state sostenute spese, perché in questi casi non sussiste evidentemente l'esigenza di determinare, in relazione all'intervento comunicato, l'impatto dell'agevolazione spettante sugli anni successivi a quello di inizio dei lavori.

(Studio Associato)

13/03/2012 - Il trasferimento nella sede: una misura ancora in vigore - *QUESITO*

Il titolare di un'altra farmacia aperta nel mio comune vorrebbe spostarla al confine della sua sede e ha presentato la domanda sia al Comune che all'Asp; vorrei sapere se questo trasferimento è ancora previsto dalla legge e a quale delle due amministrazioni devo presentare le mie osservazioni.

Il quesito introduce due interrogativi che pongono evidentemente questioni di un qualche rilievo perché sono numerose le e-mail pervenute sui due

argomenti e inoltre proprio in questo periodo se ne stanno reiteratamente occupando anche i Tar, a conferma che quella dello spostamento della farmacia all'interno della circoscrizione di riferimento può rivelarsi un'esigenza anche sentita per una o più delle tante ragioni che conosciamo (sopravvenuta indisponibilità e/o inidoneità dei locali, fenomeni migratori della popolazione entro i confini stessi della sede, nuove direttrici urbanistiche o anche di semplice spostamento della popolazione residente e/o fluttuante, modifiche nella circolazione stradale, ecc.).

Se però sono comprensibili - come vedremo domani - i dubbi su quale sia l'amministrazione oggi competente al rilascio o al diniego della prescritta *autorizzazione al trasferimento della farmacia nella sede*, molto meno lo sono quelli sulla compatibilità di questa misura (che risale alla notte dei tempi del diritto delle farmacie) con l'art. 11 del dl. CrescitaItalia, perché:

- il comma 1 dell'art. 11 sostituisce espressamente sub a) soltanto "il secondo e terzo comma" dell'art. 1 della l. 475/68, non curandosi invece dei commi successivi che, unitamente alla relativa norma di attuazione di cui all'art. 13 del Dpr. 1975/71, sono le disposizioni regolatrici del trasferimento *nella sede*;

- il sistema, anche dopo la Riforma Monti, postula pienamente (per quel che è detto e non è detto nell'art. 11) una *pianificazione* del servizio farmaceutico, cioè la distribuzione e/o la collocazione territoriale delle farmacie mediante l'assegnazione a ciascuna di esse - secondo le scelte della pubblica amministrazione - di una porzione del territorio comunale individuata e configurata come (virtuale) "bacino di utenza", quindi come una platea più o meno folla di persone, residenti e/o passanti all'interno di quella porzione territoriale, cui assicurare l'assistenza farmaceutica provvedendo a soddisfarne la domanda di medicinali;

- di una "*sede farmaceutica*" continua a parlare ripetutamente anche l'art. 11, dato che, in particolare, quelle "*zone*" che il comune deve ora "identificare" ogni anno pari non possono quasi magicamente diventare qualcosa di diverso da quello che sono sempre state, e dunque aree delimitate del territorio (corrispondenti, come detto, ad altrettanti pur se virtuali "bacini di utenza") entro cui i singoli esercizi possono/devono essere ubicati e possono traslocare, cioè appunto "sedi farmaceutiche", tanto più che testualmente sono "*zone nelle quali collocare le nuove farmacie*";

- anche quelle "*individuate*" lo scorso anno dai comuni nelle 8000 revisioni straordinarie sono (secondo il comma 2 dell'art. 11) "*nuove sedi farmaceutiche*" e non "nuove farmacie", come sarebbe stato agevole

scrivere se il dl. CresciItalia avesse voluto svincolare gli esercizi da aree territoriali predeterminate e perciò, in definitiva, dalla ripartizione del territorio proprio in *sedes farmaceutiche*;

- infine, come si ricorderà, non è andato a segno - per una ragione o per l'altra, ma nell'ultima circostanza (conversione in legge del dl. Sanità) soltanto per puro caso - nessuno dei vari tentativi ministeriali/governativi dell'anno scorso (che naturalmente vogliamo dire molto più di qualcosa...) di abrogare espressamente il *trasferimento nella sede* e il *decentramento della sede*, innestando nel sistema, in luogo dell'uno e dell'altro, il trasferimento sull'intero territorio comunale (è un tema da noi trattato più volte, anche approfonditamente, e in particolare in [Sediva news del 02/05/2012](#): "*Se cadono piante organiche e sedi farmaceutiche: l'analisi di un emendamento che non c'è*" e in [Sediva news del 04/06/2012](#): "*Lo spostamento della farmacia sul territorio tra presente e futuro*").

Non è quindi per nulla spiegabile, sembrando infatti manifestamente apodittico, l'assunto del Tar Toscana (ord. 28 del 16/1/13) che, quasi anticipando suggestivamente la trasformazione in legge di quelle reiterate proposte governative, ha affermato nella sostanza l'avvenuta introduzione - in luogo per l'appunto del *trasferimento nella sede* - della trasferibilità della farmacia sull'intero territorio comunale "*laddove da ciò (così testualmente) derivi una migliore distribuzione territoriale*" degli esercizi.

Ma di quest'idea (soltanto adombrata in qualche altro precedente provvedimento di Tar) non sono stati né il Tar Lombardia (n. 2313 del 13.9.13), né il Tar Sardegna (n. 153 del 21.2.2013) e in pratica neppure il Tar Sicilia (n. 46 del 25.1.2013), e soprattutto non lo è stato il Consiglio di Stato che, con ord. n. 751 dell'1.3.2013, ha riformato il provvedimento cautelare dei giudici toscani precisando in particolare che "*il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicitario, dell'organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie, stante ecc.*".

Lo spostamento della farmacia *nella sede*, dunque, è una misura che deve senz'altro ritenersi ancor oggi funzionante e pienamente accessibile, e anzi è l'unica prevista nel sistema, perché l'altra - il *decentramento* da una zona all'altra del comune - riguarda in via principale la *sede farmaceutica* come tale, cioè la *diversa* area territoriale (e perciò anche il *diverso* "bacino d'utenza" che la p.a. ascrive astrattamente a quell'area) assegnata alla farmacia per le ragioni indicate nell'art. 5 della l. 362/91, e al cui interno pertanto deve/può essere poi trasferito e attivato l'esercizio di riferimento.

È anche possibile però che, se questa Legislatura non tarderà eccessivamente a mettersi in moto, in tempi non lunghissimi si perfezioni anche il segmento conclusivo della Riforma Monti di cui si è parlato ampiamente e che le cose si assistono pertanto proprio come le ha "immaginate" il Tar Toscana.

Venendo infatti definitivamente meno (dopo la pianta organica, caduta per effetto della riscrittura integrale dell'art. 2 della l. 475/68, anche) la *sede farmaceutica*, perciò sia il *trasferimento nella sede* che quello *della sede*, tutte le farmacie - dapprima le vecchie, ma in prosieguo, sempre ricorrendone le condizioni, anche le nuove, perché si tratterebbe di norme permanenti - potrebbero spostarsi, previa autorizzazione del Comune (e sentiti, verosimilmente, l'Asl e l'Ordine dei farmacisti), sull'*intero territorio comunale*, ma non più con riguardo alle non meglio identificate "*esigenze degli abitanti della zona*" (evocate, per il *trasferimento nella sede*, nel settimo comma dell'art. 1 della l. 475/68) bensì ai nuovi principi guida della distribuzione e collocazione sul territorio delle farmacie dettati dall'art. 11 ("*più capillare presenza*" degli esercizi, "*maggior accessibilità*" al servizio "*anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate*", e, prima ancora, "*un'equa distribuzione sul territorio*" delle farmacie).

Quindi, non verrebbe affatto meno, se è questo quel che si teme, una *pianificazione* del servizio farmaceutico, che continuerebbe invero ad essere caratterizzato dalla individuazione e configurazione, a cura della pubblica amministrazione (e non deve preoccupare che si tratti del Comune), non più di porzioni di territorio dai confini rigidi e invalicabili (le *sedes farmaceutiche* che conosciamo da sempre), ma di tante "*zone*" da servire -corrispondenti a (sempre virtuali) "bacini di utenza" identificati con l'indicazione delle famose vie o piazze (e/o adiacenze) di cui ha parlato per la prima volta il Ministero della Salute - per quante sono le farmacie dislocate o da dislocare. È uno scenario, però, che per quanto ci riguarda - e non solo per la "certezza del diritto" che ne conseguirebbe - non riterremmo affatto una iattura, come abbiamo tentato di illustrare anche nelle lunghe considerazioni conclusive della citata [Sediva news del 02/05/2012](#): "*Se cadono ecc.*", e forse può essere d'accordo questa volta anche il nostro amico e collega meneghino, anche se ci pare che il Tar Toscana non abbia affatto ipotizzato una "sorta di libero gioco degli scacchi... per cui ciascuna farmacia si mette dove vuole".

Ora, non nutriamo una simpatia particolare per il collegio fiorentino, specie per l'eccessiva supponenza che talora lo caratterizza, e pensiamo, ad esempio, alla tenacia e al funambolismo con cui ha rifiutato qualsiasi rinvio alla Corte Costituzionale della *proiezione*, anche se nelle sue ultime

decisioni al riguardo aveva individuato con grande brillantezza proprio nella *sede farmaceutica* - quasi una beffa del destino, visto quel che è successo subito dopo... - la nuova strada maestra su cui spingere le farmacie, ricevendone piena omologazione anche dal Consiglio di Stato.

E però il Tar, nell'interpretazione di una norma che (ancora) non c'è ma che ricava con grande fantasia tra le pieghe dell'art. 11, non afferma nessun "tana libera tutti" preoccupandosi invece meritoriamente di ricollegare, e anzi condizionare, qualunque spostamento delle farmacie - di pochi metri o di qualche chilometro - al raggiungimento di "una (loro) migliore distribuzione territoriale". Una precisazione che fa la differenza.

Ma tutto questo, ripetiamo, solo *de iure condendo*, perché per il momento, se c'è ancora un "diritto positivo", la farmacia - oltre a poter perseguire, ricorrendone i presupposti di cui al citato art. 5, l'obiettivo del *decentramento della sede* - può trasferirsi soltanto all'interno della sua circoscrizione, ma senza dimenticare che quello allo spostamento dell'ubicazione dell'esercizio non è un diritto soggettivo e passa invece in ogni caso per il controllo, che sarà più o meno pregnante secondo l'area territoriale interessata, della sua rispondenza alle ricordate "*esigenze degli abitanti della zona*" (v. [Sediva news del 31/10/2012](#): "*Il punto sulla riforma-Monti del servizio farmaceutico*").

A domani per l'analisi della seconda questione posta nel quesito.

(gustavo bacigalupo)

13/03/2013 - Il trasferimento nella sede: il "balletto" delle competenze - QUESITO

Il titolare di un'altra farmacia aperta nel mio comune vorrebbe spostarla al confine della sua sede e ha presentato la domanda sia al Comune che all'Asp; vorrei sapere se questo trasferimento è ancora previsto dalla legge e a quale delle due amministrazioni posso presentare le mie osservazioni.

Dobbiamo quindi ora occuparci della seconda questione posta nel quesito, di quale sia cioè l'amministrazione oggi competente al rilascio o al diniego della prescritta *autorizzazione al trasferimento della farmacia nella sede*.

L'e-mail è di provenienza calabrese ed è pertanto necessario guardare all'art. 3, comma I, della l. Calabria n. 18/1990, secondo il quale l'adozione del provvedimento, negativo o positivo, spetterebbe all'Azienda Sanitaria Provinciale (Asp), "*sentito il parere del Comune*".

In tal senso si è espresso anche il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, con sentenza n. 394 del 17/04/2012, ma è una decisione naturalmente relativa a una fattispecie formatasi *anzitempo* all'entrata in vigore del dl. Cresci Italia, il cui art. 11 - intervenendo prepotentemente, come i farmacisti ben sanno, sulle norme di settore - ha modificato espressamente e/o tacitamente alcune disposizioni previgenti, anche di grandissima importanza.

Specificamente, per quel che ora ci interessa, l'art. 11 ha conferito ai Comuni - sottraendola alle amministrazioni, se diverse, previste nelle rispettive leggi regionali - qualsiasi potestà provvedimentale in materia quantomeno di *istituzione* delle "*nuove farmacie*" (la norma lo dice abbastanza esplicitamente soltanto per la "revisione straordinaria" sulla base dei dati Istat al 31/12/2010, ma non si vede quale diversa p.a. possa/debba procedere con cadenza biennale alla divisione del numero degli abitanti per il numero fisso 3300...) e di *identificazione* delle "*zone nelle quali collocar(le)*", cioè della loro distribuzione sul territorio comunale.

Nulla invece vi è detto in ordine al trasferimento di una farmacia ("vecchia" ovviamente, perciò già istituita) *all'interno della sede* di pertinenza, che continua quindi a essere regolato dalle disposizioni statali che abbiamo già ricordato e che ascrivono il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla "*autorità sanitaria competente per territorio*" (art. 1, quarto comma, della l. 475/68) che è come dire l'amministrazione attributaria del provvedimento secondo la legge regionale.

L'interrogativo diventa pertanto quello della sopravvivenza o meno all'art. 11 (e ai principi di riforma che vi sono espressi) delle varie norme regionali che - proprio come la riferita disposizione calabrese - abbiano devoluto questa specifica attribuzione ad amministrazioni diverse dai Comuni.

Risponde negativamente chi ritiene che l'art. 11 abbia conferito ai Comuni - introducendo un nuovo *principio fondamentale* - una competenza provvedimentale generale in materia di *pianificazione territoriale* del servizio farmaceutico, e perciò vi rientrerebbe qualsiasi provvedimento riguardante non solo l'istituzione e la collocazione delle "*nuove farmacie*" (come si ricava anche indirettamente, lo abbiamo appena visto, dall'art. 11) ma anche, per connessione logico-sistematica, lo spostamento delle "vecchie" all'interno della sede o addirittura, se pur a seguito del "decentramento" di quest'ultima, in un'altra zona del comune.

Di quest'idea è il Tar Sicilia (ord. 46/2013), ed è anche il nostro convincimento, che però a noi pare di dover circoscrivere alle sole farmacie istituite con il *criterio demografico* o successivamente "assorbite" in applicazione di questo (v. [Sediva news del 31/10/2012](#): "*Il punto sulla riforma-Monti del servizio farmaceutico*").

Potrebbe tuttavia anche sostenersi, e non sarebbe una tesi dell'altro mondo, che di un nuovo *principio fondamentale* (statale) di questa portata non c'è prova provata nell'art. 11, che avrebbe perciò inteso dire soltanto quel che ha detto, senza voler comunque operare tanto incisivamente sul sistema delle competenze in una materia *ripartita* tra Stato e Regioni nel modo che sappiamo, e non potendo del resto ignorare i problemi tuttora irrisolti che ruotano intorno al "principio di sussidiarietà" di cui all'art. 118 u.c. Cost.

In questa seconda evenienza, sarebbe tuttora competente nel nostro caso l'Asp., "sentito il parere del Comune", e per il Comune dovrebbe essere senz'altro la Giunta e non il Consiglio a deliberare perché la recente decisione 5952/2012 del Consiglio di Stato almeno qui dovrebbe avere un peso decisivo trattandosi di attività consultiva (ma personalmente propendiamo per la competenza generale dell'organo di governo).

Per chi invece come noi privilegia la prima interpretazione, la norma regionale dovrebbe ritenersi *caducata di diritto* (ai sensi dell'art. 10 della l. 62/53) perché "in contrasto" con il detto nuovo "principio fondamentale"; perciò, competente a conoscere e a provvedere sull'istanza di trasferimento di quella farmacia sarebbe il Comune "sentiti l'Azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti", proprio come previsto sub c) del comma 1 dell'art. 11 per la collocazione sul territorio delle "nuove farmacie".

Certo, è possibile che nel concreto l'Asp intenda in questo caso avocare a sé l'adozione del provvedimento (positivo o negativo), come anche il Comune potrebbe da parte sua riaffermare qui una veste puramente consultiva, ma, s'intende, potrebbe anche darsi che l'Asp e/o il Comune assumano invece posizioni esattamente opposte a quelle ora ipotizzate (rovesciando così in pratica i ruoli loro attribuiti dalla legge regionale), senza per di più poter neppure escludere che ambedue invocino magari la propria competenza o che ambedue la rifiutino.

Il titolare di farmacia che intendesse quindi presentare le sue "osservazioni" (verosimilmente contrarie al rilascio dell'autorizzazione) sarà bene che, nell'incertezza, inoltri il suo intervento sia all'Asp. che al Comune anche perché entrambe le amministrazioni, come abbiamo visto, partecipano obbligatoriamente al procedimento.

Non è comunque un "balletto" delle competenze riservato soltanto a fattispecie come queste, perché dubbi del genere, come si è osservato in più circostanze, caratterizzano parecchie altre vicende, alle quali una soluzione definitiva potrà darla nei fatti soltanto il Consiglio di Stato (anche se nel frattempo potremmo purtroppo vederne di tutti i colori), che per la cronaca - mentre scriviamo - è intervenuto direttamente sull'art. 11, e in termini convincenti quanto non equivoci, solo con due *ordinanze* cautelari: con la prima, in data 1/9/2012, ha ampiamente illustrato il significato del comma 8 su orari e turni (ne abbiamo dato conto nella ricordata *Sediva news* del 31/10/2012: "Il punto, ecc."), mentre con la seconda (la n. 751 dell'1/3/2013) ha fatto motivatamente giustizia del fantasioso provvedimento del Tar Toscana, ma senza tutte quelle affermazioni che, da quel che stiamo leggendo, si vorrebbero ascrivere all'ordinanza del CdS.

Di *sentenze* del Consiglio di Stato non abbiamo invece ancora notizie, ma dovrebbe essere da un giorno all'altro depositata quella sull'appello avverso la decisione del Tar Friuli n. 338 del 3/9/12, e potrebbe trattarsi - se il Supremo Consesso amministrativo avrà fatto il suo dovere e le circostanze processuali lo avranno permesso - di una pronuncia chiarificatrice di aspetti molto cospicui dell'art. 11, e comunque ulteriori importanti contributi dovrebbero arrivare entro il corrente anno anche dalle definizioni di altri giudizi.

Ma in linea generale si ha l'impressione che la messa a punto della riforma, perlomeno da parte del giudice amministrativo, stia procedendo con una certa speditezza e, al momento, senza i grandi sussulti che anche chi scrive teme. E per la parte relativa ai concorsi (su cui gravano tutti i dubbi che sappiamo) potrebbe in fondo andare allo stesso modo, come del resto verificheremo tra non molto.

(gustavo bacigalupo)

14/03/2013 - Nuovo redditometro e risparmio - QUESITO

Un mio collega mi ha detto che secondo il nuovo redditometro anche il risparmio diventa reddito accertabile.

È vero, perché il dm. istitutivo di questo nuovo strumento di accertamento (*D.Min. Economia e Finanze del 24/12/2012*) prevede espressamente che gli uffici possano utilizzare, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito del contribuente, anche elementi *diversi* da quelli desumibili sia dalla quota-parte di spesa media istat riferita ai consumi del nucleo familiare, sia dalle spese risultanti in anagrafe tributaria e sia dalle altre spese desunte da non meglio precisate "analisi e studi socio-economici".

In particolare, come Le hanno correttamente riferito, i verificatori possono utilizzare anche "la quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno" (art. 3, lett. e); in questo modo il risparmio - per definizione, ovviamente, "reddito non consumato" - viene assimilato ad una vera e propria spesa ai fini, per l'appunto, della ricostruzione del reddito accertabile.

Il problema, intuibilmente, risiede nella quantificazione di questa quota di risparmio annuale, considerato che se questa viene identificata, ad esempio, nell'*incremento netto* di un dossier titoli o di un conto corrente nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di un certo anno, tale dato potrebbe non corrispondere con l'effettivo risparmio conseguito in quell'anno dal contribuente.

Infatti, questo *incremento finanziario* potrebbe, tutto o in parte, essere destinato nell'anno successivo al pagamento di tasse e/o contributi, o a finanziare investimenti di qualsivoglia genere o, in generale, essere giustificato con la realizzazione di operazioni non necessariamente legate all'accumulo di risparmio.

Conseguentemente il nuovo strumento - il quale, come stiamo pian piano scoprendo, in realtà lascia completa "carta bianca" ai verificatori - è affetto da non poche "criticità" operative che rischiano di far sfociare l'intera analisi in un risultato "indeterminato".

Non ci sentiamo pertanto di dar torto alle numerose voci che, da più parti, ne hanno richiesto una sostanziale revisione.

(stefano civitareale)

14/03/2013 - Adeguamento Istat per febbraio 2013

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a febbraio 2013; ancora in diminuzione sia l'annuale che il biennale perché pari, rispettivamente, all'1,80% e al 5,1%.

I canoni di locazione vanno pertanto elevati, su base *annua*, dell'1,35% (corrispondente al 75% dell'1,80%) e, in ragione *biennale*, del 3,825% (il 75% del 5,1%).

(Studio Associato)

14/03/2013 - Non pagabili in contanti neppure gli stipendi oltre i 1.000 euro - QUESITO

Pago i miei dipendenti in contanti superando la soglia dei 1.000,00 euro; è fattibile, visto che c'è una busta paga regolare che coincide con l'importo pagato contanti?

Le nuove regole sull'*antiriciclaggio* introdotte dalla *Riforma Monti* (DL 201/2011), come più volte abbiamo rilevato (per tutte v. *Sediva News del 8/03/2012* oltre alla recentissima *Sediva News del 26/02/2013*), hanno stabilito che non è più possibile effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante, tra *soggetti diversi*, per importi superiori ad € 999,99, ma che occorre servirsi di strumenti *tracciabili* messi a disposizione da banche, Poste italiane o istituti di moneta elettronica (bancomat, bonifici, carte di credito ecc..).

Questa regola generale riguarda *tutti i soggetti*, quindi anche i datori di lavoro che devono pagare gli stipendi dei propri dipendenti.

Del resto, per rispondere al Suo quesito, non rappresentando la busta paga uno strumento capace di *tracciare* (in senso tecnico) le movimentazioni di denaro tra i diversi soggetti coinvolti, non c'è - per i cedolini paga il cui netto superi i 1.000 euro - soluzione diversa dal pagamento mediante bonifici bancari ovvero, s'intende, assegni circolari o di c/c.

(mauro giovannini)

15/03/2013 - L'Amministrazione finanziaria mira sempre più alla riduzione del contenzioso

Per il Fisco, infatti, la riduzione del contenzioso tributario rappresenta ormai una priorità.

Anche quest'anno, l'Agenzia delle Entrate ha dato disposizione ai propri uffici territoriali di rinunciare a tutte quelle controversie il cui esito - alla luce dell'orientamento consolidato in materia sia della Corte di Cassazione che delle Commissioni Tributarie - veda l'Erario verosimilmente sconfitto.

L'obiettivo è cioè quello di impegnare un po' meno il giudice tributario, ma al contempo di presentare al suo vaglio atti di accertamento sempre più fondati, che consentano ragionevolmente di innalzare la percentuale di vittoria.

Del resto, lo stesso istituto del *reclamo e mediazione* recentemente introdotto nel processo tributario dal d.l. 98/2011 - che obbliga il contribuente per le liti c.d. "minori", cioè di valore non superiore a 20.000, euro, a tentare prima del ricorso in Commissione una *composizione amichevole* con l'Ufficio - è parte attiva di questa nuova politica di "disboscamento" del contenzioso.

Tra le liti cui l'Agenzia intende "dare un taglio", tanto per richiamare quelle che interessano più da vicino le farmacie e i farmacisti - sia come imprenditori che come "privati cittadini" - figurano: a) il disconoscimento dell'esenzione iva per le prestazioni fisiokinesiterapiche, massoterapiche e fisioterapiche (che, quindi, sono *definitivamente* riconosciute esenti iva); b) l'assoggettamento ad iva delle prestazioni d'opera derivanti da un *contratto di associazione in partecipazione* (con riferimento però, attenzione, alle sole operazioni effettuate *prima* dell'introduzione dell'art. 5 comma 2 bis del dl. 282/2002, che pertanto sono anch'esse *definitivamente* riconosciute - al pari di quelle effettuate *dopo* - come *non* soggette ad iva) (*); c) gli avvisi di accertamento emessi sulla base degli *studi di settore* senza lo svolgimento del preventivo contraddittorio (che perciò viene riconosciuto come

obbligatorio ai fini della validità stessa dell'accertamento); d) il diniego dell'esenzione delle imposte di registro e di bollo nonché di ogni altra tassa per le disposizioni patrimoniali in favore di figli effettuati in adempimento di accordi di separazione e divorzio (per i quali finalmente viene riconosciuta l'esenzione alla stregua di quelli che intervengono tra gli ex-coniugi); e) il diniego del rimborso dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore dei terreni o partecipazioni versata in occasione di una precedente valutazione (per i casi evidentemente ancora in contenzioso, perché oggi la possibilità del rimborso è riconosciuta per legge "a regime").

Tutte queste controversie, insomma, devono essere abbandonate, considerato che ormai, come accennato, la giurisprudenza di legittimità e di merito si è consolidata in favore del contribuente e quindi in giudizio gli Uffici andrebbero incontro a una pressoché sicura sconfitta.

Si spera, naturalmente, che gli uffici periferici ottemperino rapidamente - e senza frapportare ulteriori ostacoli o atteggiamenti dilatori - alle disposizioni della loro Amministrazione centrale dando pertanto concreta attuazione a questo indirizzo.

Solo così, ovviamente, le direttive dell'Agenzia potranno tradursi in un concreto vantaggio per i contribuenti.

(*) *l'art. 5, comma 2-bis del d.l. 282/2002 ha inserito direttamente nell'art. 5 del DPR 633/72 l'esclusione da iva delle prestazioni di servizi derivante da contratti di associazione in partecipazione se l'associato non svolge altra attività di lavoro autonomo. La novità, quindi, si renderebbe applicabile alle sole operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della norma.*

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di doversi adeguare al parere all'Avvocatura dello Stato, la quale ha ritenuto che la disposizione si applichi anche alle operazioni effettuate anteriormente (cir. 4/E del 22/01/2008) Da qui la direttiva di abbandono del contenzioso relativo alle liti insorte per l'assoggettamento ad iva di quelle operazioni.

(stefano lucidi)

18/03/2013 - Il trattamento Iva della ri-vendita dell'autovettura - QUESITO

Sto vendendo la vettura aziendale che ho acquistata nel 2010, detraendo l'Iva al 40%; premesso che il prezzo sarà più o meno di 11.500 euro iva inclusa, come dovrò compilare la fattura?

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, e in conformità ai principi comunitari riguardanti la cessione di beni aziendali per i quali all'atto dell'acquisto l'Iva sia stata detratta parzialmente, la fattura da emettere all'acquirente avrà come base imponibile l'importo ridotto nella stessa misura in cui è stata operata la detrazione.

La residua parte del corrispettivo risulterà pertanto esente dall'Iva ai sensi dell'art. 10 n. 27-quinquies) DPR 633/72.

Perciò, nel Suo caso, avendo Lei correttamente detratto l'imposta addebitata in acquisto nella misura del 40%, al momento della vendita dovrà calcolare la base imponibile con la stessa percentuale e quindi la fattura verrà emessa con i seguenti importi:

- Imponibile IVA	€ 4.243,55
- IVA 21%	€ 891,14
- Importo esente art.10 n. 27-quinquies) DPR 633/72	€ 6.365,31
Totale fattura	€ 11.500,00

(andrea piferi)

18/03/2013 - Bonus riassunzioni?

Dall'inizio di quest'anno per alcuni lavoratori o ex lavoratori non c'è più la possibilità di iscriversi alle *liste di mobilità*, ed è per ovviare a questa carenza che il Governo ha in questi giorni stanziato circa 20 milioni di euro per le imprese che nel corso del 2013 assumeranno - a tempo determinato, indeterminato, full-time o part-time o addirittura in rapporto di somministrazione - lavoratori licenziati per *giustificato motivo oggettivo* nei dodici mesi precedenti l'assunzione, e che appunto non possono più usufruire della *mobilità*.

L'incentivo è riconosciuto nell'importo fisso mensile di 190 euro, ricalcolato poi per le assunzioni *part-time*.

Il *giustificato motivo oggettivo*, però, deve essere collegato alla riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività o di lavoro.

Il *bonus* riconosciuto è di 190 euro mensili per 12 mesi, ma soltanto nel caso di assunzione a tempo indeterminato; nei rapporti invece a *tempo determinato* l'incentivo è ridotto non nell'importo mensile, che resta infatti di euro 190, ma nella sua durata che non potrà superare i sei mesi.

L'intera procedura relativa alla richiesta del beneficio e al suo riconoscimento verrà gestita telematicamente dall'INPS, ma - come sempre quando si tratta di incentivi soggetti a limiti di capienza delle risorse stanziate - chi ha interesse deve muoversi in tempi rapidissimi perché 20 milioni di euro possono ovviamente svanire in poche ore.

(giorgio bacigalupo)

19/03/2013 - Consiglio o Giunta comunale? - QUESITO

Anche lei qualche giorno fa ha accennato al problema dell'organo competente per i vari provvedimenti che è chiamato ad emettere il Comune; ma se ho capito bene, non c'è ancora una risposta certa.

È una questione che si è posta sin dalla conversione in legge del dl. Cresci Italia, quando i Comuni sono stati costretti in primissima battuta dall'art. 11 a svolgere in 30 gg. - in unico contesto provvedimentale - il duplice compito della determinazione del numero complessivo degli esercizi derivanti dall'applicazione del nuovo rapporto limite farmacie-abitanti 1:3300 e della collocazione sul territorio delle (eventuali) "nuove sedi farmaceutiche disponibili".

Ferma infatti l'attribuzione in via esclusiva ai Comuni di tale provvedimento (una novità dirompente rispetto al sistema precedente), si trattava di individuare quale fosse l'organo comunale competente alla sua adozione.

Qualcuno ha affermato la competenza del Consiglio, e altri (in maggioranza, *quorum ego*) quella della Giunta, ma spesso con diversità di argomenti; invece nessuno giustamente ha pensato ai sindaci o a dirigenti comunali.

Questa disparità di vedute ha contagiato anche i Tar, investiti massicciamente del problema perché i ricorsi contro i provvedimenti comunali di "revisione straordinaria" generalmente hanno eccepito - se non altro per scrupolo difensivo - anche questo profilo, invocando la competenza della Giunta in caso di revisione adottata dal Consiglio e viceversa nel caso opposto, mentre curiosamente abbiamo visto impugnare alcune "revisioni straordinarie" disposte da organi regionali (non in via sostitutiva ad amministrazioni comunali ritardatarie) senza minimamente contestare l'assoluta incompetenza (almeno questo è sicuro) della Regione.

Registriamo dunque ordinanze e sentenze (brevi) in una direzione, e ordinanze e/o sentenze in quella contraria. Ad esempio:

- il Tar lucano (sent. breve) afferma la competenza consiliare, perché sarebbero provvedimenti che involgerebbero "scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale";

- il Tar Campania (ord.) riprende invece per la Giunta trattandosi di "un'opera di sostanziale ricognizione e verifica dell'adeguatezza del numero delle sedi esistenti e...";

- per il Tar Pescara (sent. breve), la materia dell'"organizzazione dei pubblici servizi", che spetta al Consiglio, è soltanto quella che attiene "ai servizi pubblici che sono di specifica competenza del Comune e che questi può affidare in concessione ad altri soggetti", e quindi nel nostro caso varrebbe la regola generale della "competenza residuale" della Giunta;

- il provvedimento sarebbe giuntale anche per la Sez. di Brescia del Tar Lombardia (ord. 21/3/2013 n. 119, pubblicata, come si vede, successivamente a questa stessa news), perché "le scelte che l'Ente locale è chiamato a compiere sono ascrivibili ad una programmazione di secondo livello o di dettaglio (concreta individuazione delle nuove zone)", e perciò siamo in presenza dell'ennesima diversità di giudizio ...;

- la Sez. di Latina del Tar Lazio è addirittura in conflitto anche con se stessa, perché oltre ad un'ordinanza che "vede" la Giunta, ma non dice perché, e ad un'altra che è dello stesso avviso dato che si tratterebbe di un "provvedimento attuativo di decretazione d'urgenza", ce n'è anche una terza che ascriverebbe invece al Consiglio "quantomeno la decisione di istituire la terza nuova sede farmaceutica..., atteso il suo carattere facoltativo" (evidentemente nella fattispecie questa terza sede era stata istituita utilizzando "resti" superiori al 50% del *quorum*);

- c'è infine una sentenza recente anche del Consiglio di Stato (n. 5952 del 24/11/2012), che, confermando la sua giurisprudenza precedente, ribadisce la competenza della Giunta: senonché quella decisione riguarda l'organo comunale competente all'adozione del *parere* da rendere (secondo la norma previgente) "nell'ambito del procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie", e dunque è possibile che il CdS cambi idea in presenza di un *atto di amministrazione attiva* (come ovviamente è il provvedimento ex art. 11), e non semplicemente consultiva (pur se gli argomenti dedotti a sostegno della competenza dell'organo di governo potrebbero per la verità valere anche per le "revisioni straordinarie", considerato che quella consiliare è in ogni caso una competenza *ratione materiae* su cui non dovrebbe quindi incidere la natura provvedimentale o meno della deliberazione).

Già da questo stralcio di provvedimenti giurisdizionali possiamo dunque avere un quadro anche sommario delle incertezze che tuttora gravano su questa vicenda, ma non cessa di sorprenderci la disinvoltura con cui talora i provvedimenti giurisdizionali affermano tesi francamente basate sul nulla. ... Una soluzione però, quale che sia, urge perché in materia l'area dei provvedimenti comunali può essere ormai vastissima, e quindi ad ampio spettro le circostanze in cui i Comuni possono essere chiamati ad agire (ne è un esempio il caso dello spostamento di una farmacia nella sede, di cui abbiamo parlato nella [Sediva news del 13/03/2013](#): "Il trasferimento nella

sede e il "balletto" delle competenze").

Il mittente di questa email sembrerebbe (da altre considerazioni che vi erano contenute) un sindaco o un segretario comunale, che per lo scioglimento del dilemma dovranno però attendere qualche giorno in più del previsto, perché il Consiglio di Stato - chiamato in sede cautelare a pronunciarsi in queste ore su alcune delle citate ordinanze della Sez. di Latina del Tar Lazio - ha ommesso in pratica di decidere per l'imminenza della sentenza di primo grado.

(gustavo bacigalupo)

20/03/2013 - Il termine di versamento della ritenuta sui compensi professionali - QUESITO

Vorrei qualche chiarimento sui termini di versamento della ritenuta d'acconto sul compenso corrisposto al nostro avvocato; in particolare, non mi è chiaro se la ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene consegnata la fattura o a quello in cui viene effettuato il pagamento.

Supponendo evidentemente che l'avvocato abbia effettuato la prestazione professionale per conto e/o nell'interesse della farmacia, è quest'ultima - quale sostituto d'imposta - tenuta a operare la ritenuta d'acconto sull'onorario come su tutti i compensi di lavoro autonomo (tali sono, come sappiamo, quelli che vengono corrisposti per prestazioni libero-professionali) e ad effettuare nei termini di legge il relativo versamento.

Ora, benché quasi tutte le parcelle riportino per comodità il dettaglio del compenso al netto e al lordo della ritenuta, il momento tuttavia di effettuazione della stessa - da cui decorre per l'appunto il termine per il versamento cui Lei fa cenno - non coincide con il ricevimento della notula, bensì con il pagamento.

Pertanto, se il saldo delle spettanze del professionista avviene successivamente alla consegna del documento alla farmacia, anche il versamento della ritenuta dovrà essere ineludibilmente posticipato.

(paolo liguori)

20/03/2013 - Niente più estratti catastali da allegare alla denunce di successione

Con una recente pronuncia l'Agenzia delle Entrate, "rispolverando" uno dei principi dello *statuto del contribuente* (quello per il quale l'Amministrazione finanziaria non può chiedere documenti e informazioni già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche: v. art. 6 comma 3), ha chiarito che non è più necessario allegare gli estratti catastali - che consentono, come è noto, di identificare con esattezza gli immobili oggetto di trasferimento *mortis causa* - alla denuncia di successione, rendendo quindi più agevole il disbrigo di tale incombenza.

Un passo ulteriore verso la semplificazione degli adempimenti che non può essere salutato che con favore.

(valerio salimbeni)

21/03/2013 - La certificazione energetica è obbligatoria - QUESITO

Sto vendendo un immobile per acquistarne un altro, ma mi trovo in difficoltà in entrambe le operazioni per le complicazioni riguardanti la certificazione della classe energetica delle due unità immobiliari; ma è obbligatoria?

L'attestato di certificazione energetica (ACE) - indispensabile anche, come abbiamo segnalato più volte, per ottenere le agevolazioni fiscali riconosciute a fronte degli interventi finalizzati al risparmio energetico - è effettivamente diventato obbligatorio dal 28 dicembre scorso, e in pratica da allora non è più possibile "fare da sé" nelle compravendite immobiliari, o comunque autocertificare la classe energetica dell'immobile compravenduto.

E infatti, se nelle compravendite di immobili già realizzati le parti possono accordarsi affinché l'onere dell'ottenimento dell'ACE spetti all'acquirente, nelle nuove costruzioni, invece, l'assenza del documento impedisce persino il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune.

Evidentemente la finalità precipua è quella di orientare i proprietari di case verso edifici più sostenibili energeticamente in modo da contribuire alla riduzione dell'inquinamento che deriva dall'utilizzo degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Tuttavia, nonostante questo, il mercato immobiliare - e, diremmo, in generale l'opinione pubblica - si dimostrano ancora poco sensibili alla "certificazione verde" che viene infatti considerata poco più di mera "burocrazia".

La ragione di questo atteggiamento è da ricercare - oltre all'assenza di puntuali norme sanzionatorie - anche nel fatto che (a dispetto dell'obbligo di indicare i consumi degli immobili anche negli annunci immobiliari) il loro *eco-status* non incide ancora significativamente sul valore commerciale, tranne che per quelli appartenenti alle classi energetiche più elevate, per i quali effettivamente questo indicatore, sul valore e quindi anche sul prezzo, può fare la differenza.

Siamo insomma ancora lontani dal raggiungimento dell'obiettivo di innalzamento dell'efficienza energetica del nostro patrimonio immobiliare (vecchio e nuovo); eppure era appunto questa, come accennato, la finalità dominante delle tante e ripetute agevolazioni fiscali di questi anni in materia di risparmio energetico (55%), anche se i vari *bonus* (magari - chissà -

anche per la delusione per questa loro scarsa utilità sociale...) scadranno, come sappiamo tutti, il prossimo 30 giugno.

Un'ulteriore proroga delle agevolazioni non è certo da escludere (pur se non crediamo che possano diventare permanenti come quelle sulle ristrutturazioni edilizie), perché il risparmio energetico è un obiettivo che uno Stato moderno non può permettersi di trascurare e un *bonus* fiscale potrebbe in questo senso rivelarsi tuttora un incentivo di qualche efficacia.

(stefano civitareale)

22/03/2013 - I debiti fiscali del defunto - QUESITO

A quali condizioni gli eredi rispondono dei debiti tributari del "de cuius"?

La qualità di "erede" in realtà si acquisisce soltanto al momento dell'accettazione dell'eredità, che deve evidentemente riguardare tutti i crediti e tutti i debiti del defunto.

Il soggetto chiamato all'eredità (dal testamento o dalla successione legittima), pertanto, subentra nei debiti tributari soltanto se e al momento in cui egli accetta l'eredità, e però, attenzione, l'accettazione può essere espressa ma anche semplicemente *tacita*, cioè, come si suol dire, *per facta concludentia*, ed è proprio quello che si verifica generalmente.

Su questo punto specifico, tuttavia, grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice del *de cuius* - come ha chiarito più volte anche la Suprema Corte - l'onere di provare l'accettazione dell'eredità (anche *tacita*, s'intende) da parte del chiamato, per poter esigere da quest'ultimo l'adempimento dell'obbligazione del dante causa.

Infine, in caso di notifiche di cartelle di pagamento, ovvero di qualsiasi altro atto emesso dall'Amministrazione finanziaria o da altro ente in ordine a tributi sempre riferiti al *de cuius*, l'art. 8 del D.P.R. 602/73 sancisce l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni, ma non degli interessi.

(paolo liguori)

22/03/2013 - Interessi di mora sulle cartelle di pagamento: definito il nuovo tasso

A partire dal 1° maggio 2013 gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo "viaggeranno" al tasso del 5,2233% in luogo dell'attuale 4,5504%, che si applicherà fino al 30 aprile p.v.

Si tratta indubbiamente di una inversione di tendenza rispetto al recente passato, nel quale i tassi di interesse di mora erano sempre diminuiti (dal 1° ottobre 2009 al 1° ottobre 2012 si era infatti passati dal 6,8358% al 4,55004%). Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 602/73, il tasso viene determinato annualmente con riguardo alla *media dei tassi bancari attivi* rilevati nell'anno precedente dalla Banca d'Italia.

Gli interessi di mora, per intenderci, sono quelli che "scattano" sugli importi pagati decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella, colpiscono le sole somme iscritte a ruolo - non anche, quindi, le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi già indicati in cartella - e maturano dalla data della notifica della cartella fino alla data del pagamento.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda gli interessi legali, che restano fissati anche per il 2013 al 2,5% su base annua.

(roberto santori)

25/03/2013 - Il padre dona un bene al figlio che subito lo vende a un terzo: per la Cassazione c'è interposizione fittizia e plusvalenza tassabile realizzata dal padre

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha esaminato il caso di un padre che aveva donato un terreno ai propri figli, i quali qualche mese dopo avevano provveduto a loro volta a cederlo a terzi incassando il relativo corrispettivo di vendita, senza assoggettare ad irpef alcun importo.

Infatti, ai fini delle imposte dirette si assume quale somma da assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata quale differenza tra prezzo di cessione e il valore dichiarato ai fini dell'imposta di donazione, che nel caso di specie (ma la sentenza non lo precisa) probabilmente coincidevano, non facendo quindi emergere alcun importo imponibile.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la plusvalenza realizzata doveva invece essere dichiarata dal padre (che naturalmente non poteva calcolare un valore iniziale coincidente con il prezzo di cessione), considerando i figli quali soggetti "interposti" (proprio dal padre) per realizzare appunto la plusvalenza, ma in esenzione da imposte.

Del resto, il nostro ordinamento prevede espressamente l'imputazione al contribuente, in sede di accertamento, di redditi "di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona".

La S.C. ha ritenuto corretto l'operato dell'Agenzia, perché lo scopo elusivo può essere realizzato anche mediante operazioni effettive e reali e non simulate, come nel caso deciso dalla Cassazione, in cui i figli hanno effettivamente incassato il corrispettivo della vendita.

E la prova della natura *elusiva* dell'operazione, che l'Amministrazione finanziaria - giova ricordarlo - deve comunque sempre fornire a sostegno della pretesa creditoria, può essere data anche con *presunzione* (vicinanza temporale

tra l'atto di donazione e quello di compravendita e stretto rapporto di parentela tra donante e donatari), che in quella specifica vicenda sono state ritenute sufficienti per univocità e conclusione a "supportare" la pretesa fiscale.

(stefano lucidi)

26/03/2013 - Le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra della farmacia - **QUESITO**

Ogni due anni la farmacia è tenuta ad effettuare la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra.

Mi chiedo però se per questo adempimento, invece di utilizzare un organismo privato sostenendo costi non indifferenti, posso rivolgermi direttamente all'asl competente.

Comprendiamo naturalmente i disagi cui fa cenno il quesito ma, d'altronde, il sempre più fitto ricorso ad organismi privati per questi adempimenti dipende, come è intuibile, dalla cronica deficienza di personale delle strutture pubbliche: non è certo una giustificazione valida ma... così è.

Peraltro, anche se è (teoricamente) possibile chiedere la verifica direttamente al soggetto pubblico (anzi costui, come è ragionevole, è il primo soggetto deputato al controllo, svolgendo gli organismi privati solo una funzione sussidiaria dello stesso, come si evince chiaramente dal testo della norma: "per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive..." - art. 6, comma 2 del D.P.R. 462/2001), dobbiamo anche considerare che se, a causa di disfunzioni organizzative sia pure imputabili esclusivamente alla parte pubblica, la verifica non viene effettuata, ne è sempre responsabile in prima persona il titolare della farmacia considerato che a norma dell'art. 6, comma 1, "il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni".

La disposizione, insomma, sembra chiara sull'indicazione del soggetto responsabile dell'avvenuta corretta esecuzione della verifica.

Quanto alle spese dell'intervento, facciamo presente che sempre l'art. 6 prevede espressamente al comma 4 che "le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro" e ciò vale (temiamo) anche ove queste siano effettuate dal soggetto pubblico che provvederebbe quindi, nel caso, a riaddebitare i relativi costi, nulla e nessuno garantendo (temiamo ancora una volta) che essi siano effettivamente più contenuti di quelli di un organismo privato.

Concludendo, ci sembra che la cosa migliore sia, piaccia o non piaccia, quella di continuare a rivolgersi agli organismi privati magari - questo sì - confrontando prezzi e prestazioni di più strutture.

(tullio anastasi)

27/03/2013 - Lo scontrino fiscale per gli apparecchi automatici a disposizione della clientela - **QUESITO**

In farmacia detengo alcuni apparecchi automatici a disposizione della clientela (bilancia pesapersona, automisurazione della pressione, autoanalisi glicemia e colesterolo, ecc) che funzionano con schede cartacee preventivamente acquistate alla cassa.

Sono tenuto ad emettere scontrino fiscale quando vendo queste schede?

L'art. 2, comma 1, lettera g) del D.P.R. 696/2006 (sostanzialmente reiterando la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, n. 1) del D.M. 21/12/1992) esonera dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta.

Ora, possiamo ragionevolmente ritenere che le schede cartacee acquistabili in farmacia, e necessarie per il funzionamento di questi apparecchi, siano assimilabili al gettone previsto dalla disposizione richiamata e che pertanto la cessione di tali schede al cliente della farmacia non sia soggetta all'obbligo di emissione dello scontrino fiscale (sempreché, naturalmente, il cliente non richieda lo scontrino parlante per poter beneficiare della detrazione fiscale).

Si badi, però, che l'esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale per le dette operazioni non comporta anche l'esonero dall'obbligo di registrazione dei relativi corrispettivi, i quali devono pertanto essere annotati nell'apposito registro negli stessi termini e con le stesse modalità riguardanti tutti gli altri corrispettivi "scontrinati" dalla farmacia.

Conviene dunque battere in ogni caso a fine giornata uno scontrino fiscale riepilogativo per l'importo risultante dal contatore dell'apparecchio, corrispondente al numero delle schede utilizzate nel giorno stesso, così da ricomprendere senza tema di errori o dimenticanze anche questi corrispettivi nel totale giornaliero incassato e da annotare evidentemente nel registro dei corrispettivi.

(valerio pulieri)

28/03/2013 - La decorrenza degli effetti fiscali dell'impresa familiare - **QUESITO**

Da gennaio ho acquistato una farmacia che sto gestendo fin dall'inizio con

la collaborazione di mio figlio; a questo scopo, infatti, abbiamo formalizzato contestualmente all'atto di acquisto la dichiarazione di impresa familiare.

Ho saputo, però, che gli effetti fiscali dell'atto decorreranno soltanto dal prossimo anno.

Ai fini fiscali, secondo il principio generale di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR, il riconoscimento degli utili imputati ai collaboratori familiari, nella misura massima del 49% del reddito complessivo dell'esercizio, richiede che l'atto formativo dell'impresa familiare - nel quale devono evidentemente figurare i nominativi dei familiari collaboratori con l'indicazione dei rispettivi rapporti di parentela (e non invece anche le rispettive quote di partecipazione che infatti si determinano sempre *ex post*, cioè al termine di ciascun esercizio annuale) - intervenga in data anteriore all'inizio del periodo di imposta di riferimento.

Ma nel Suo caso la derogabilità al principio è pacifica appunto perché l'attività viene avviata soltanto nel corso dell'anno.

E' imprescindibile, però, che l'atto formativo dell'i.f. sia formalizzato immediatamente prima, o anche contestualmente (ma non oltre) all'inizio dell'attività e naturalmente registrato nei termini, come del resto sembra essere avvenuto nella specie, stando al tenore letterale del quesito.

Nel rispetto di queste condizioni, quindi, l'impresa familiare produrrà i suoi effetti anche fiscali già a partire dall'anno corrente (ed è strano che Le abbiano fornito indicazioni diverse...).

In tal senso comunque si pronunciò anche l'Amministrazione finanziaria con una risoluzione del 1976 che, pur ovviamente molto "data", non soltanto non è stata sinora smentita, ma soprattutto risponde perfettamente alla logica del sistema.

(franco lucidi)

2 - **SCADENZE APRILE 2013**

01/04 (poiché il 31/3 cade di domenica) - Versamento della seconda rata (di quattro) dell'imposta comunale sulla pubblicità (qualora il valore complessivo dell'imposta sia superiore a € 1.549,37)

01/04 - Invio telematico dell'apposita comunicazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica avviati nel corso del 2012 e non ultimati entro lo stesso anno, ai fini della detrazione del 55%

10/04 - Versamento dei contributi Inps relativi al I trimestre 2013 per il lavoro domestico (colf)

16/04 - Versamento mediante F24 online di: Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti mensili; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di marzo; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di marzo

30/04 - Presentazione del Mod. 730 ai sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici, sempreché prestino assistenza fiscale) da parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che intendano avvalersi di tale loro assistenza

30/04 - Versamento della seconda di quattro rate della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato

30/04 - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta 2012, c.d. *spesometro*

* * *

"Piazza Pitagora" e "Sediva News"

Sospendono oggi le loro edizioni ordinarie per le festività pasquali e danno appuntamento per l'8/04/2013, ma nel frattempo pubblicheremo una news e un numero speciale del Notiziario interamente dedicati alla documentazione necessaria alla predisposizione del Mod. UNICO 2013 - Redditi 2012

BUONA PASQUA

anche a nome dello Studio e della Sediva.

(gustavo bacigalupo)

(franco lucidi)